

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



dal virus nei luoghi stessi della ricostruita familiarità nel periodo in cui il lasciare quelli consueti abitua al distacco.

Alla vecchiaia si è progressivamente guardato come a un peso sociale fino ad adombrare ipotesi di modulare il ritorno alla normalità del muoversi e del disporre del proprio tempo libero, secondo fasce di età: proponendo di riservare ai vecchi l'ultima e temporalmente indeterminata. Tra l'altro, con una anticipazione della soglia per essere considerati tali in piena distonia con quella più volte affermata in funzione del prolungamento necessario dell'età lavorativa.

L'antica endiadi 'saggia vecchiaia' sembra sparire sotto il vento dell'altra, riassumibile in 'vecchiaia improduttiva' perché la soggettività rischia di essere sempre più correlata alla capacità di incidere sulla crescita, in primo luogo economica, della comunità. Non essere vecchio è criterio di selezione del personale della politica e dei luoghi decisionali, di riconoscimento di valore agli impianti normativi e istituzionali, di utilità delle opinioni nella costruzione dello spazio pubblico. Fino a rischiare di essere criterio di selezione nell'accesso alle cure.

Certamente, la rapidità dei mutamenti sociali e culturali, particolarmente accentuati nei decenni recenti, e accelerata dallo sviluppo tecnologico e dalla sua incidenza sulle abitudini, sul linguaggio e sulle rappresentazioni concettuali della contemporaneità, richiede la capacità di un pensiero collettivo in grado di misurarsi con ciò che tale mutamento produce e di assumerlo al proprio interno come nuovo paradigma su cui modulare le scelte culturali, relazionali e politiche. Ma, anche la tecnologia più avanzata induce una 'forma' nel presente che non si colloca in esso come pulviscolo inafferrabile: e tale forma può essere colta e positivamente acquisita soltanto se è in grado di connetterla al passato, di riconoscerla come parte di un percorso quantunque non lineare e senza crisi, che, tuttavia, porta il presente alla necessità di racchiudere il senso del passato. Così la vecchiaia è un costruttore del presente e l'uomo di Antikythera si salda all'uomo di Turing¹² e ai suoi attuali nipoti. Nessuno dei due è vecchio.

Non è vecchia la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* e forse si connette anche alla *Magna charta* e a tutti gli strumenti che 'provvisoriamente' l'umanità si è data per regolare al suo interno i conflitti e riconoscere la libertà di ognuno il cui limite è posto soltanto da quella dell'altro e dal suo essere parte di una collettività, una connotazione che non cessa con l'età.

Ciò, nonostante che la società post-moderna e la rapidità degli scambi di comunicazione virtuale impongano, come risultato, la paura del deterioramento e del poter essere percepiti come 'vecchi' sia rispetto a canoni estetici, sia rispetto a impostazioni culturali. Perché, quando per una società centrata

L'antica endiadi 'saggia vecchiaia' sembra sparire sotto il vento dell'altra, riassumibile in 'vecchiaia improduttiva' perché la soggettività rischia di essere sempre più correlata alla capacità di incidere sulla crescita, in primo luogo economica, della comunità. Non essere vecchio è criterio di selezione del personale della politica e dei luoghi decisionali, di riconoscimento di valore agli impianti normativi e istituzionali, di utilità delle opinioni nella costruzione dello spazio pubblico. Fino a rischiare di essere criterio di selezione nell'accesso alle cure.

12. La macchina di Antikythera, circa I secolo a.C., formata da un insieme di ruote dentate può essere considerata il primo calcolatore analogico. Alan M. Turing negli anni '30 del '900 sviluppò il disegno logico di una macchina universale in grado di simulare altre macchine e così costituire lo schema di quello che sarà negli sviluppi successivi il computer.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Soggettività

sul rapporto di produzione si è vecchi, anche il rapporto interpersonale e affettivo rischia di attenuarsi, depotenziando in tal modo la competenza relazionale della persona. Ma, depotenziando anche quella di chi è con lei in contatto. Perché la partecipazione attiva e di appartenenza viene ridotta al minimo e la capacità formativa e valoriale di ognuno dei due interlocutori viene svalutata: una perdita comune.

Accade così che la persona 'vecchia' possa uscire dall'orizzonte logico – ben più importante di quello materiale e abitativo – del circuito dei propri affetti, fino a rendere trasparente il suo sapere e aprire la strada alla dimenticanza.

Accade così che la persona 'vecchia' possa uscire dall'orizzonte logico – ben più importante di quello materiale e abitativo – del circuito dei propri affetti, fino a rendere trasparente il suo sapere e aprire la strada alla dimenticanza.

Per la persona ospite di strutture residenziali, l'età avanzata e le condizioni di vulnerabilità fisica e mentale finiscono a volte per diventare una chiave interpretativa di comportamenti che, letti solo in tale angolazione, possono determinare emarginazione o addirittura denigrazione perfino all'interno delle *health and social care institutions* o in ambito ospedaliero. Sembra quasi che in talune situazioni si scelgano strategie di trattamento modulate in base all'aspettativa di vita del paziente. Una forma di discriminazione – che la letteratura definisce 'ageismo' – che rende la persona che ha perso la sua autonomia e che è affidata all'Istituzione, non più consapevole dei propri diritti e dunque non in grado di superare le situazioni difficili: realmente 'vecchia'.

In altri ambiti, al contrario, la considerazione dell'età avanzata non sembra incidere in modo determinante. Eppure, sono ambiti in cui si vorrebbe che venisse tenuta in debito conto.

Se si volge lo sguardo all'ambito penale, solo nell'anno 2019, nei 190 Istituti penitenziari, erano presenti 986 persone con un'età superiore ai 70 anni, dato in aumento rispetto ai quattro anni precedenti¹³. Nell'Ordinamento penitenziario l'attenzione alla vecchiaia è riservata alla possibilità di accesso per gli ultrasessantenni alla detenzione domiciliare¹⁴, sempre che non si tratti di delinquenti abituali, professionali, per tendenza o condannati con l'aggravante della recidiva o comunque condannati per quella serie di reati che sono nel tempo confluiti nell'articolo 4-bis e dintorni perché ritenuti di grave allarme sociale. Ipotesi che il Legislatore ha prefigurato proprio in risposta a tale fattore che investe l'opinione pubblica e il suo diffuso sentimento. Ma, che non cessa di porre interrogativi in relazione alla finalità delle pene che la Costituzione vuole tendenzialmente rivolte alla rieducazione, quando in carcere si incontrano persone anche ultraottantenni.

Il Regolamento esecutivo, per parte sua, non opera chiara distinzione, lasciando di fatto il sospetto che per il sistema penitenziario, il giovane e l'anziano – anche il 'vecchio' – abbiano in carcere le stesse esigenze individuali, mediche e sociali. La scarsa attenzione riservata alla persona in età avanzata in carcere è arrivata all'esame delle Corti supreme nazionali e internazionali per valutare nei singoli casi la compatibilità delle condizioni materiali di detenzione con l'età e il conseguente decadimento

13. 642 nel 2015 (1,23% della popolazione detenuta); 715 nel 2016 (1,31%); 776 nel 2017 (1,35%); 881 nel 2018 (1,48%); 986 nel 2019 (1,62%).

14. Articolo 47-ter comma 01 della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



psico-fisico. Tuttavia, nel dibattito pubblico la tipologia dell'autore continua a essere parametro prevalente rispetto alla sua età, alle relative condizioni di salute e alla finalità costituzionale della pena. Una sorta di 'esecuzione penale d'autore' in cui la centralità è data al reato commesso e più ancora alla connotazione criminale di chi ne è stato responsabile, quando non la notorietà del suo specifico caso. Le campagne mediatiche attuali contro la supposta 'facilità' di scarcerare 'vecchi' in base al rischio di esposizione al contagio sono indicative di un senso comune che ha perso di vista ciò che la Costituzione ha voluto porre come limite e finalità del potere punitivo dello Stato.

19. Straniera

La diversità, l'ignoto, l'estraneo, l'alieno sono fattori che complicano il quotidiano scorrere della vita. Possono indurre paura, scatenare diffidenza e odio. Allo 'straniero' è attribuita spesso una connotazione negativa e minacciosa. Chi viene da fuori, chi entra nel nostro mondo è considerato un pericolo, complice un'informazione distorta e una campagna politica talvolta fondata proprio sulla costruzione del nemico. E lo 'straniero' da sempre è il nemico per eccellenza, tanto più in un mondo globalizzato e attraversato da potenti flussi migratori con milioni di persone alla ricerca di una vita che offra la speranza di maggiori sicurezze o maggiori possibilità di lavorare o, semplicemente, una vita più dignitosa.

L'Italia, in Europa, è forse uno dei Paesi che più tardi ha vissuto l'immigrazione. Da Paese di emigranti è diventata "Lamerica"¹⁵ dei nuovi poveri che arrivano da altri continenti – Africa, Asia, America latina – o dalle zone orientali della vecchia Europa. Ma – si sa – la storia raramente insegna alle generazioni successive, la memoria rapidamente si cancella e alla complessità¹⁶ si preferisce una linearità che poco ha a che fare con il reale. Una «campagna elettorale permanente», per usare l'espressione del sociologo Ilvo Diamanti, fondata sulla contrapposizione tra un 'noi' e un 'loro', ha contribuito a fare dell'Italia uno dei Paesi europei in cui maggiore è la percezione di una sovrapposizione tra

Chi viene da fuori, chi entra nel nostro mondo è considerato un pericolo, complice un'informazione distorta e una campagna politica talvolta fondata proprio sulla costruzione del nemico. E lo 'straniero' da sempre è il nemico per eccellenza, tanto più in un mondo globalizzato e attraversato da potenti flussi migratori con milioni di persone alla ricerca di una vita che offra la speranza di maggiori sicurezze o maggiori possibilità di lavorare o, semplicemente, una vita più dignitosa.

15. *Lamerica*, film con soggetto di Gianni Amelio, Andrea Porporati e Alessandro Sermoneta, regia di Gianni Amelio, 1994.

16. Usiamo il termine 'complessità' nella sua accezione positiva, sottolineata da Edgar Morin in uno dei suoi libri più noti, *La sfida della complessità*, Feltrinelli, Milano, 1994.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

immigrazione e criminalità, accomunata dall'idea che lo straniero sia una persona «colpevole sulla fiducia»¹⁷, per il solo fatto di non essere uno di noi.

Gli stranieri diventano una categoria a sé e chi vi ricade acquista una nuova soggettività in cui le differenze individuali sono cancellate per fare spazio a una identità collettiva, indistinta e di segno marcatamente negativo: gli stranieri sono invasori, portatori di malattie, criminali, ladri di lavoro e di donne. L'identità nazionale si confonde con quella religiosa, tanto da far dire a un operatore «lo non parlo islamico»¹⁸.

Gli stranieri diventano una categoria a sé e chi vi ricade acquista una nuova soggettività in cui le differenze individuali sono cancellate per fare spazio a una identità collettiva, indistinta e di segno marcatamente negativo: gli stranieri sono invasori, portatori di malattie, criminali, ladri di lavoro e di donne. L'identità nazionale si confonde con quella religiosa, tanto da far dire a un operatore «lo non parlo islamico»¹⁸.

Lo stereotipo, come un *blob*, invade il pensiero comune e si radica in maniera profonda nel Paese. Sradicarlo è difficile, anche quando la realtà lo nega. È quanto accade, per esempio, nel mondo penitenziario. Nell'ultimo anno, il numero di persone straniere ristrette negli Istituti penitenziari italiani è diminuito¹⁹ e il tasso di detenzione degli stranieri all'interno della complessa popolazione straniera residente è passato dall' 1,16% del 2003, allo 0,71% del 2008, fino all'attuale (dicembre 2018), 0,38%. Per molti stranieri, però, il carcere finisce per essere l'unica opzione, a causa della loro impalpabilità sociale: la mancanza di una casa, di un lavoro regolare, di relazioni stabili in Italia, talvolta di un per-

messo di soggiorno, la non conoscenza della lingua sono condizioni che mal si conciliano con pene o misure alternative. L'essere straniero, così, si traduce di fatto in quella che viene definita la 'doppia pena', cioè una ineguaglianza sostanziale degli stranieri nei confronti dell'esecuzione penale.

Nonostante nell'*incipit* della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla detenzione degli stranieri si legga che la *persona straniera* è solo «una persona che non ha la nazionalità dello Stato in cui si trova»²⁰, la realtà è ben diversa, come ben diversa è la percezione soggettiva che chi è ristretto in un carcere ha del proprio essere 'straniero'. «Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà» risuona ancora Mikis Theodorakis nei versi che Georges Moustaki componeva nel ricordarci che ormai non sognava più: né appare alcun sogno nel vedere gli stranieri oggi in un carcere del nostro Paese, tanto meno nel vederli in agglomerati in cui il lavoro riassume, a più di un secolo di distanza, la connotazione di quel lavoro servile che le Costituzioni novecentesche avevano per principio eliminato.

Come ricostruire una speranza di quel sogno anche nelle disgraziate situazioni in cui il Garante nazionale viene a incontrare chi ha lasciato la sicurezza dei propri luoghi ritenendoli invivibili per andare verso luoghi sconosciuti, ma pensati come vivibili e riconosciuti invece come profondamente insicuri?

17. Pino Petruzzelli, *Non chiamarmi zingaro. Perseguitati e diversi da sempre. A loro la parola*, Chiarelettere, Milano, 2008.

18. Espressione raccolta dal Garante nazionale durante una visita in un Istituto penitenziario.

19. Dalle 20.255 unità del 31 dicembre 2018 si è scesi alle 19.888 del 31 dicembre 2019, secondo i dati del Dap fino ai 17.750 del 10 aprile 2020, pari al 33% della popolazione totale.

20. Cfr. l'articolo 1 della Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sui detenuti stranieri adottata il 10 ottobre 2012.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



Forse possono aiutare a riconnettere un legame possibile le figure di mediazione, linguistica, culturale, che ricostruiscono la struttura di una comunicazione possibile. Così si potrebbe anche nei luoghi di privazione della libertà, rispondere alle esigenze di culto delle diverse religioni non limitandosi a qualche sporadica e non sempre assicurata diversa distribuzione del cibo nel mese sacro del Ramadan o alla tristezza di posticci spazi dedicati alla preghiera riconoscibili solo dal cartello appeso sulla porta. Senza considerare i deprecabili, fortunatamente rari, casi in cui il disconoscimento religioso diviene il tratto del disprezzo della persona detenuta e, come tale, affidata a chi l'ha in custodia anche per quanto riguarda i suoi diritti²¹.

È per tale motivo che nel 2012 il Consiglio d'Europa ha dettato quei principi e regole, contenute nella Raccomandazione già citata, volti ad «alleviare ogni» loro «possibile isolamento» e a «facilitare il loro trattamento al fine del reinserimento sociale»²². Una Raccomandazione che tende a riconoscere una soggettività doppiamente negata: dall'essere privato della libertà e dall'essere straniero. Ma lo scarto tra regole e realtà rimane ampio e i detenuti stranieri rischiano di scontare una pena che comporta una componente afflittiva maggiore rispetto al resto della popolazione detenuta, incontrando difficoltà sin dal momento stesso dell'ingresso in Istituto: la non conoscenza della lingua o la sua scarsa padronanza rendono difficile la gestione diretta delle principali opportunità trattamentali, come anche la comprensione del proprio percorso giudiziario, con il rischio di indebolire il diritto di difesa. Tutto ciò può essere fonte di disagio fisico e psichico e di un aumentato livello del senso di isolamento, una sensazione aggravata dalla lontananza dagli affetti e dalla difficoltà a ricevere visite e telefonate, nonché dalla mancanza di reti sociali di riferimento.

Il minore radicamento territoriale e l'impossibilità di poter contare su legami stabili, inoltre, rappresentano alcuni dei motivi per cui spesso l'Amministrazione penitenziaria ricorre a loro nel caso di 'sfollamenti' anche in considerazione che minori sono i percorsi di reinserimento a cui essi partecipano e ancora più evanescente rischia di essere l'accesso a misure alternative alla detenzione. Per loro, al contrario, il supposto reinserimento ha soltanto un'amara parola al termine del periodo detentivo che sembra suonare come un ossimoro se la si legge insieme all'articolo 27 della Costituzione: *espulsione*.

Il minore radicamento territoriale e l'impossibilità di poter contare su legami stabili, inoltre, rappresentano alcuni dei motivi per cui spesso l'Amministrazione penitenziaria ricorre a loro nel caso di 'sfollamenti' anche in considerazione che minori sono i percorsi di reinserimento a cui essi partecipano e ancora più evanescente rischia di essere l'accesso a misure alternative alla detenzione.

21. Cfr. Garante nazionale, *Rapporto sulla visita alla Casa circondariale di Tolmezzo del 21 maggio 2019*, p.10. Il Rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale,

<http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/d3548f3fbecde178o738ae-4af75c29bc.pdf>

22. *Preambolo della Raccomandazione CM/Rec(2012)2*, cit.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

20. Vulnerabile

In un saggio preparato per le *Oxford - Amnesty International Lectures* del 1993, il filosofo statunitense Richard Rorty sostiene che «la maggior parte delle persone [...] in prima battuta non si concepiscono come esseri umani. Si concepiscono piuttosto come una certa buona categoria di esseri umani, una categoria definita attraverso un'esplicita opposizione rispetto a un'altra, particolarmente cattiva, categoria [di esseri umani]. Per la loro idea di chi sono, è fondamentale non essere un infedele, non una checca [a *queer*], non una donna, non un intoccabile»²³.

Se l'essere diversi, o addirittura del tutto estranei, rispetto a un determinato gruppo, è così importante per la definizione del sé, allora una seria riflessione sul concetto di differenza, declinato soprattutto in quello di minoranza vulnerabile, diventa ineludibile per chi si occupa di quelle comunità chiuse che sono i luoghi di privazione della libertà.

Tutti siamo stati oggetto, almeno una volta nella vita, di discriminazione per come appariamo all'altro, per la nostra storia personale o per quello che facciamo o diciamo. Ci sono infatti di persone, che lo sono, o rischiano di esserlo, molto più spesso di altri, perché le loro caratteristiche – o quelle che gli altri attribuiscono loro – più frequentemente incontrano disprezzo e riprovazione sociale.

Tutti siamo stati oggetto, almeno una volta nella vita, di discriminazione per come appariamo all'altro, per la nostra storia personale o per quello che facciamo o diciamo. Ci sono infatti di persone, che lo sono, o rischiano di esserlo, molto più spesso di altri, perché le loro caratteristiche – o quelle che gli altri attribuiscono loro – più frequentemente incontrano disprezzo e riprovazione sociale. In particolare, «le modalità della percezione umana, per come sono costruite culturalmente a partire da dati fisiologici, poss[on]o avere come conseguenza una posizione di vulnerabilità specifica in capo a un gruppo determinato»²⁴. Non tutte le posizioni di vulnerabilità specifica sono però meritevoli di particolare tutela. La giurisprudenza statunitense, per esempio, sottopone a scrutinio ogni gruppo potenzialmente vulnerabile, verificando la sussistenza di una serie di criteri, fra i quali l'essere caratterizzati da una «condizione immutabile dell'essere umano»; una «relativa assenza di potere» di «influenzare il processo di produzione legislativa» e una «rilevante storia di stigma e di discriminazione»²⁵.

Anche se partiamo dalla premessa che la condizione di privazione della libertà è essa stessa una forma di vulnerabilità, all'interno delle comunità di persone reclusi vi sono sottocategorie caratterizzate da fragilità più specifiche, alle quali, così come nella vita esterna, troppo spesso non vengono garantiti adeguati ascolto e protezione. Se da un lato, anche in virtù del fatto che gli Istituti femminili sono in genere meno affollati e in condizioni di migliore vivibilità rispetto a quelli maschili (perché le donne hanno

23. Poi pubblicato in Richard Rorty, *Human Rights, Rationality, and Sentimentality* in Richard Rorty, *Truth and Progress: Philosophical Papers*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 (167-185), p.

24. Gianfrancesco Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, Carocci, 2019, p. 9.

25. Ibidem, p. 47.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



maggior cura dei loro ambienti), la condizione delle donne reclusi potrebbe sembrare non destare forte preoccupazione, dall'altro si vengono a creare specialmente nelle sezioni femminili in Istituti a prevalenza maschile, situazioni di inaccettabile compressione dei rapporti sociali, della possibilità di accesso a percorsi formativi e istruttivi, nonché l'affermazione di stereotipi arretrate. Laddove, inoltre, i numeri sono particolarmente ridotti e minore è l'appartenenza agli stessi circuiti (in particolare, di alta sicurezza) diviene teorica la condivisione di quei momenti di vita in comune previsti dall'ordinamento.

Il quadro si complica negli *hotspot* o in quegli altri luoghi di privazione o di forte limitazione della libertà personale in ambito sanitario, dove la vulnerabilità delle donne si affianca a situazioni di vita in comune con uomini, con conseguenti, maggiori rischi di essere esposte ad abusi.

Nel caso delle persone omosessuali e di quelle transgender, viceversa, tali rischi sono molto concreti anche e soprattutto negli Istituti penitenziari – così come, almeno in una situazione e a livello di aggressività verbale, lo stesso Garante nazionale ha avuto modo di riscontrare lo scorso anno nel corso di una visita. Invece di affrontare le specifiche vulnerabilità relative all'orientamento e all'identità sessuale attraverso disposizioni, in ultima analisi illegittime, come quella delle sezioni dedicate, il tema più urgente sembra, sia a livello di persone reclusi sia a livello di operatori e di dirigenti, quello della formazione specifica e dell'educazione al rispetto delle differenze.

Attorno all'omosessualità nei luoghi di privazione della libertà andrebbe finalmente aperta una discussione – ormai tardiva, ma purtroppo sempre attuale – sul diritto all'affettività e alla sessualità per tutti, anche fra persone reclusi, che preveda la possibilità di spazi affettivi non solo per coppie eterosessuali, ma anche dello stesso sesso. Sempre nella logica secondo la quale la pena consiste esclusivamente nel tempo di privazione della libertà personale, al quale non vanno aggiunte restrizioni aggiuntive ingiustificate e ingiustificabili.

Il discorso sulla formazione specifica e l'educazione al rispetto è quanto mai opportuno anche per un altro tipo di vulnerabilità: quella legata alla condizione di persona straniera e migrante, reclusa in un Paese dove non si parla la sua lingua. Non solo perché la discriminazione nelle situazioni di confinamento, quale è quella carceraria, è un fenomeno purtroppo sempre latente, ma anche perché a essa si affianca, per le persone straniere, il rischio di trovarsi in un isolamento di fatto, di tipo linguistico e culturale.

Le vulnerabilità certamente non si fermano a queste ripercorse precedentemente, ne esistono altre che attengono alla fragilità ulteriore che tocca l'individuo quando la sua libertà è in mano di altri: ancora più se nelle mani dell'Autorità pubblica che, chiamata a tutelarne i diritti, finisce coll'essere anche portatrice delle subculture diffuse. Un altro – anche se non certo l'ultimo – ambito di vulnerabilità riguarda, per esempio, le persone con disabilità fisica o psichica. Colpisce che si debba riscontrare questa immaturità della nostra collettività a più di quarant'anni dall'affermazione del principio che non esistono disabilità inconciliabili con la possibilità di vivere una vita piena, né situazioni psichiatriche che possano essere lette con la lente del pericolo incombente. Da questo tema il Garante nazionale è investito direttamente, in quanto *Meccanismo nazionale di prevenzione* previsto dalla *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*. Terreno complesso, ma sfida ineludibile, mentre gli occhi devono essere tenuti ben aperti per saper leggere tutte le altre vulnerabilità finora non pienamente colte.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

21. Disabile

Già l'uso frequente, nel linguaggio comune, dell'aggettivo 'disabile' non accompagnato da un sostantivo – 'persona', 'minore', 'anziano' o 'adulto' – rivela che la dimensione soggettiva della persona viene spesso sottovalutata o non presa in considerazione con pienezza. Soggettività negata e poi rubata da familiari, operatori, strutture quando, sostituendosi alla persona con disabilità, prendono decisioni riguardanti il luogo dove vivere, le scuole o gli amici da frequentare, i programmi televisivi da guardare, la frutta da mangiare, le scarpe da indossare. Spesso ci si dimentica che la disabilità è una condizione, non una malattia. La disabilità, peraltro, può intervenire in qualsiasi momento della vita, assumere connotazione fisica del tutto svincolata da alcuna caratteristica psichica; può far riscoprire abilità diverse nelle proprie potenzialità soggettive e dialogare in modo reciprocamente fruttuoso con la cosiddetta 'normalità'.

Non sono solo le immagini delle Paralimpiadi ad averci insegnato le potenzialità che permangono e che determinano la capacità di progettarsi e di prendere iniziative come la persona era abituata a fare prima di un'eventuale causa accidentale o come l'ha affinata sin dalla nascita, nel caso in cui la sua disabilità abbia accompagnato tutta la sua vita. Sono le vite riconosciute delle persone incontrate da ognuno di noi e che ci presentano modalità decisionali anche diverse da quelle che ci siamo sempre figurate. Vite piene, differenti, con cui saper interagire, leggendo ciò che accomuna e apprezzando ciò che distingue.

Nessuna compressione dei processi decisionali è legittima e anche nel caso di disabilità mentale la consapevolezza di poter decidere, nei diversi gradi possibili, deve essere conservata attraverso una rete di figure professionali giuridiche e tecniche, capaci di sviluppare, interpretare e sostenere i processi di autodeterminazione.

Nessuna compressione dei processi decisionali è legittima e anche nel caso di disabilità mentale la consapevolezza di poter decidere, nei diversi gradi possibili, deve essere conservata attraverso una rete di figure professionali giuridiche e tecniche, capaci di sviluppare, interpretare e sostenere i processi di autodeterminazione. Tuttavia, condizionamenti esterni ostacolano a volte l'espressione delle potenzialità della persona con disabilità sia in termini di personale contribuito allo sviluppo della società civile sia in termini di autonomia: interessi, gusti, aspirazioni, inclinazioni e affetti profondi vengono appiattiti su un'unica linea retta tracciata dal mancato riconoscimento della sua capacità di scelta. Ancora c'è molto cammino da fare, anche nel nostro Paese, per ammettere che la persona disabile può avere una sua progettualità di vita: rispetto alla professione, all'affettività, alla sessualità, ai rapporti interpersonali. Alla costruzione del proprio sé: compito difficile per tutti, ma ancor meno riconosciuto per chi presenta una disabilità. Perché essere persona con disabilità rischia spesso di implicare una perdita sociale non solo in termini di rapporti interpersonali nei quali si può finire di riconoscere gli altri come 'diversi' da sé, in senso positivo e non raggiungibile. È indubbio, infatti, il peso ancora esercitato dal pregiudizio negativo nei diversi ambiti di vita quotidiana, compreso quello lavorativo, che può riflettersi come uno specchio deformante sulla propria costruzione personale.

Non aiutano certo il disegno urbano degli spazi e la tradizionale architettura che fino ad anni recenti hanno regolato l'organizzazione degli interni: anche degli uffici pubblici. Né le auto parcheggiate a chiudere i rari scivoli che permettono a una carrozzina di superare l'ostacolo del marciapiede. Barriere nella mobilità, usabilità, comunicazione, informazione, comprensibilità e carenze nell'orientamento

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



costituiscono di fatto impedimenti all'accesso a risorse e a servizi, ostacolandone, pertanto, la fruibilità in condizione di concreta uguaglianza. Qualche spiraglio però appare nella riflessione presente in questo settore. La dimensione sociale del disegno architettonico e della connotazione degli spazi non è più riflessione di nicchia, ma espressione di una inarrestabile tendenza delle discipline a non considerarsi più ambiti di contenuti propri separati gli uni dagli altri e non interagenti con la concretezza della vita delle persone, ma a interrogarsi su come il proprio sapere possa essere un elemento, tra gli altri, costruttore di una diversa socialità.

22. Migrante

Prima le persone che sono in condizioni critiche di salute, poi le donne e i bambini. A seguire, scendono tutti gli altri, lasciandosi alle spalle una nave che per giorni, se non per settimane, è stata il rifugio dal mare in tempesta, per chi è scampato da un naufragio.

In una fila ordinata e silenziosa all'arrivo in porto, le persone sono sottoposte alle attività di *triage* medico, al fine di individuare, già in questa prima fase, chi richieda attenzioni mediche specifiche o chi presenti fragilità evidenti. Alcuni, nonostante il volto provato, regalano un sorriso ai soccorritori, altri ringraziano chi li aspetta sulla banchina, altri ancora scendono lentamente dalla nave.

Ma non ci sono solo le fragilità evidenti, quelle che rientrano nelle categorie di vulnerabilità elencate dal decreto legislativo sull'accoglienza dei migranti²⁶, cioè essere persone con disabilità fisiche e psichiche, minori, donne in stato di gravidanza, persone affette da patologie croniche gravi e da patologie infettive. Ma che significa essere vulnerabili quando si sbarca finalmente in un porto sicuro di un Paese straniero, in fuga da una terra dilaniata dalla guerra, come da altre condizioni di invivibilità? Significa anche non comprendere la lingua parlata da chi ti accoglie, essere disorientato perché sbarcato in un territorio completamente sconosciuto, essere solo, a volte aver perso in mare il proprio figlio, il proprio genitore, il proprio coniuge, fratello o anche solo un amico.

Ma che significa essere vulnerabili quando si sbarca finalmente in un porto sicuro di un Paese straniero, in fuga da una terra dilaniata dalla guerra, come da altre condizioni di invivibilità? Significa anche non comprendere la lingua parlata da chi ti accoglie, essere disorientato perché sbarcato in un territorio completamente sconosciuto, essere solo, a volte aver perso in mare il proprio figlio, il proprio genitore, il proprio coniuge, fratello o anche solo un amico. Ma più di tutto significa acquisire in pochi secondi una nuova identità: quella di 'migrante'.

²⁶ Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

Ma più di tutto significa acquisire in pochi secondi una nuova identità: quella di 'migrante'.

Acquisire l'identità di 'migrante' non vuol dire acquisire una qualità considerata positiva nella percezione comune perché questa attribuisce all'essere divenuto 'migrante' un implicito disvalore: si è migranti perché si proviene da situazioni di povertà, da contesti 'inferiori' a quello in cui vivono gli autoctoni, perché si viene dal bisogno. E tale bisogno inevitabilmente interrogherà il nuovo contesto, anche quando quest'ultimo ha bisogno delle migrazioni per risolvere i bisogni propri. La nuova identità di 'migrante' può portare talvolta a essere destinatari di un 'diritto minore', di un trattamento spesso non rispettoso degli standard previsti dalle Convenzioni internazionali.

Il 'diritto minore' ha molte forme. La prima e più dura è quella dell'essere direttamente retrocesso agli albori del secolo scorso per quanto attiene alle conquiste del lavoro e alla tutela rispetto al rischio di divenire preda di un persistente caporalato, che endemicamente avvelena il mercato del lavoro.

Il 'diritto minore' ha molte forme. La prima e più dura è quella dell'essere direttamente retrocesso agli albori del secolo scorso per quanto attiene alle conquiste del lavoro e alla tutela rispetto al rischio di divenire preda di un persistente caporalato, che endemicamente avvelena il mercato del lavoro. Il 'diritto minore' è quello di corpi disponibili per gli appetiti degli autoctoni ai bordi delle strade. Il 'diritto minore' è in quella paga giornaliera che non permette a chi rimane con le spalle chine sui campi di rialzarsi un minimo per poter vivere una giornata degna di questo nome. È anche alloggiare in agglomerati prima spontanei, poi tollerati, poi guardati come normalità, dove il rischio maggiore è dato non solo dalle condizioni igieniche e dalla possibilità di affermazione all'interno di gerarchie criminali che tendano a gestire tale amorfa collettività, ma dal fatto stesso che la società complessiva concepisca tali insediamenti come luoghi ordinari: siano essi a Sangatte, a San Ferdinando, a Borgo Mezzanone o a Patraso. Sono esiti di arrivo di un percorso che ha preso strade difficili e fallimentari. Fortunatamente, non riassumono in sé la totalità dei destini delle persone che giungono nel Paese straniero: molte, anche nel nostro Paese, sono le esperienze positive; molta strada si è fatta anche per capire che si apprende dalle persone migranti una quantità di nuovi elementi culturali, antropologici, prossemici, comportamentali che vanno letti con attenzione per renderli strutturali nella costruzione di conoscenza di tutti noi.

Ma, i destini sono vari e spesso segnati dai loro inizi.

Al suo arrivo sul suolo italiano, al 'migrante' è riservato un posto in un *hotspot* per essere identificato, magari in una struttura con solo due bagni per 40 persone e un materasso per dormire all'aria aperta²⁷ o condividendo camere, molto fredde o molto calde, con persone di altri Paesi che, in quanto 'migranti' anch'esse, hanno un po' meno diritto a un alloggio temporaneo nel quale le norme igienico-sanitarie minime vengano rispettate. E può capitare che in tali condizioni resti per tempi lunghi, ben più lunghi di quanto stabilito dalle norme. Nell'*hotspot* – teoricamente, un punto di snodo – può capitare di rimanere privati della libertà senza possibilità di ricorso di fronte all'Autorità giudiziaria, in

²⁷ Tale situazione è stata riscontrata dal Garante nazionale nel corso della visita all'*hotspot* di Lampedusa del 23 novembre 2019.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



una condizione che il Garante nazionale ha definito un «limbo di tutela giuridica»²⁸. Un luogo di questi tempi utilizzato anche per una quarantena che, talvolta, rischia di prolungarsi indefinitamente, qualora – come il Garante ha riscontrato – il periodo di isolamento precauzionale di fatto ricominci ogni volta che nella struttura di quarantena si aggiungono nuove persone arrivate.

Essere ‘migranti’ può significare che gli articoli 3, 13, 27 della Costituzione e in particolare l’articolo 32, che garantisce la tutela della salute indistintamente a tutti i cittadini, siano meno esigibili, al punto che un ‘migrante’ sia dimesso da un Cpr privo di documenti regolari e di informazione su dove poter pernottare benché ormai sia già sera, e non trovi un territorio che ha preordinato risposte adeguate a tali situazioni²⁹.

Non sempre il destino è questo. Molte le esperienze anche positive in un Paese ricco di porte che si aprono. L’importante è renderle visibili e proporle quale vanto per la nostra collettività.

23. Colpevole

«Irrompe dalla ferita un getto violento di nero sangue e mi percuote, e mi sembra uno spruzzo di rugiada; [...] E se fosse lecito fare libagioni sopra un cadavere, su questo sarebbe giustizia, e somma giustizia»³⁰.

La tragedia greca ci restituisce le parole di Clitennestra che, compiuta la vendetta sullo sposo Agamennone, dialoga con il corifeo e i coreuti, descrivendo con minuzia di particolari il brutale assassinio del marito. La sua dichiarazione di colpevolezza è quasi gridata poiché è stato lo stesso Agamennone, in passato, a rendersi protagonista di orrendi crimini ai danni della moglie quali, l’uccisione del precedente sposo e del figlioletto in fasce e, successivamente, il sacrificio della comune figlia Ifigenia per permettere alla flotta greca, vittima di un sortilegio di Artemide, di partire alla volta di Troia. Figura chiave dell’*Oresteia*, Clitennestra, con la sua violenta parabola vitale culminata con la sua stessa ucci-

28. Garante nazionale, Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli *hotspot* in Italia (2016/2017: primo anno di attività).

29. Il riferimento è a un caso che il Garante nazionale ha intercettato nel corso della visita al Cpr di Caltanissetta del 24 novembre 2019. È solo a seguito dell’intervento deciso del Garante che tale persona non è stata messa per strada, ma assicurata alle cure di un Ospedale che, peraltro, già aveva dato la propria disponibilità a riceverlo.

30. Eschilo, *Oresteia: Agamennone*, vv 1387 – 1391, trad. it. di Manara Valginiggi, Rizzoli, Milano, 1980.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

sione da parte del figlio Oreste, segna l'avvio di quel percorso di transizione dalla giustizia tribale, basata sulla vendetta personale o di faida, a una giustizia di Stato, amministrata dai tribunali, che si compirà nella terza tragedia dell'Oresteia quando, sulla spinta di Atena, si costituirà un giudizio e non più una vendetta.

Nel dramma di Clitennestra, però, emerge con chiarezza tutta la tensione tra scelta individuale e destino, tra l'azione necessitata e quella libera. Se è vero, ieri come oggi, che l'azione individuale è sempre condizionata da fattori che sfuggono al controllo, tanto di natura divina – per i classici – quanto di natura sociale e politica – anche per i contemporanei –, rimane pur sempre un margine di libertà di scelta per l'individuo di fronte all'azione. Che fare? Si chiedono gli eroi della tragedia greca. Gli dèi, interpellati, sono spesso ambigui o addirittura imperscrutabili e quindi la decisione rimane personale. Ma l'eredità classica ci trasmette intatto il nucleo del dramma personale di ognuno di noi, ovvero l'intrinseca ambiguità della colpa: si è colpevoli e innocenti allo stesso tempo. Clitennestra è sì carnefice, ma a suo tempo è stata vittima e tornerà a esserlo per mano del figlio Oreste; il destino scelto dagli dèi la conduce fatalmente sulla strada del delitto; le circostanze personali e sociali, la sua stessa stirpe, la spingono inesorabilmente sulla strada della vendetta, poiché nel mondo classico il crimine non conosce la ricomposizione, ma solo la purificazione e l'espiazione.

La modernità del dramma di Clitennestra, nelle sue continue oscillazioni tra azione indotta dalle circostanze e autodeterminazione, implicitamente così tra 'innocenza' e 'colpevolezza', offre ai contemporanei un potente spunto di riflessione sul concetto di persona colpevole. E ci ricorda anche quanto può essere facile, ma allo stesso tempo sterile se non fuorviante, assumere soltanto un punto di vista, perdendo lo sguardo sul soggetto che c'è dietro la colpa.

Eppure, questo è quello che spesso succede, soprattutto nei casi che, più di altri, possono suscitare clamore mediatico. L'opinione pubblica (il coro nella tragedia classica) subito si spacca sulla meritevolezza del castigo e sulla sua configurazione, alimentando un dibattito in cui la persona viene identificata con il reato che ha commesso o si ipotizza abbia commesso. Emergono con chiarezza in questi casi gli elementi sociali del pregiudizio, dello stigma, dell'etichettamento, soprattutto se la persona incolpata del reato appartiene a un determinato gruppo sociale o a una determinata etnia. Tali elementi vengono evocati proprio per affermarne a priori la presunta colpevolezza e per indicare la possibilità o meno che la sanzione da erogare corrisponda nella finalità a quanto la Costituzione prescrive. Si celebra così un processo, precedente a quello penale, che ha bisogno giustamente di tempi più lunghi, in cui si assiste alla progressiva de-umanizzazione del soggetto, perdendo di vista la centralità della persona, delle sue ragioni, del suo libero arbitrio.

La dottrina del diritto dell'era moderna ha da sempre insegnato che l'occhio deve essere rivolto al soggetto debole nelle varie fasi in cui si declina una vicenda delittuosa: nella fase dell'evento è la vittima, in quella processuale è l'imputato, in quella dell'esecuzione penale è il colpevole³¹.

La dottrina del diritto dell'era moderna ha da sempre insegnato che l'occhio deve essere rivolto al soggetto debole nelle varie fasi in cui si declina una vicenda delittuosa: nella fase dell'evento è la vittima, in quella processuale è l'imputato, in quella dell'esecuzione penale è il colpevole.

31. Luigi Ferrajoli, *Nove massime di deontologia giudiziaria*, in "Questione Giustizia" n. 6/2012.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



La persona, del resto, non è mai libera da condizionamenti sociali, familiari, economici, ma il ragionamento sulla persona colpevole è in primo luogo un ragionamento sulla responsabilità, ovvero sulla consapevolezza della conseguenza delle proprie azioni. «La responsabilità penale è personale» sancisce la Costituzione, ma la ricostruzione circa l'effettiva consapevolezza delle conseguenze della propria azione - salvo casi di esclusione della volontà o della sua coartazione assoluta quando la forza o la minaccia esterna siano invincibili - ha un valore proprio perché indica la strada da compiere. Aiuta cioè a rispondere a una domanda decisiva: cosa fare del e con il colpevole dopo che la pena sia stata stabilita? Sostenere il soggetto in un percorso di maturazione della propria responsabilità personale e della piena consapevolezza del valore e delle conseguenze delle sue azioni è forse l'unico modo per rendere il soggetto libero dal destino scelto per lui dagli dèi.

La persona, del resto, non è mai libera da condizionamenti sociali, familiari, economici, ma il ragionamento sulla persona colpevole è in primo luogo un ragionamento sulla responsabilità, ovvero sulla consapevolezza della conseguenza delle proprie azioni.

24. Reclusa

Nel celeberrimo film *Papillon* del 1973 ambientato in una colonia penale della Guyana francese, uno dei sergenti responsabili della sorveglianza, nell'accogliere i nuovi arrivati all'isola del Diavolo dice: «Noi non diamo a intendere che riabilitiamo la gente...Noi trasformiamo gli esseri pericolosi in esseri innocui»³². Sebbene un'affermazione del genere possa apparire alla sensibilità contemporanea abnorme, esagerata, legata a una concezione della pena come annientamento e quindi, almeno teoricamente, superata, non è infrequente scorgere in qualche affermazione pubblica, ulteriormente rilanciata e moltiplicata dai social, echi di questa visione della possibilità punitiva dello Stato: chiavi da buttare o possibilità di marcire in un luogo, come epifania di una richiesta di *certezza* che non coglie la sua radicale differenza dalla *fissità* delle pene.

Molto più raro incorrere in citazioni, anche approssimative, di quanto, per esempio, affermato dalla Corte costituzionale: «Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte delle sue libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»³³. L'essere recluso, dunque, implica certamente la riduzione della libertà personale, ma non cancella la sua personalità, né il diritto a espanderla

³² *Papillon*, film diretto da Franklin J. Schaffner, 1973.

³³ Corte costituzionale, Sentenza 24 giugno 1993 n. 349, redattore Mauro Ferri.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

nello spazio residuale di libertà che la situazione oggettiva lascia intatto.

Una persona può essere reclusa per una pluralità di ragioni e, di conseguenza, la privazione della libertà si declina in forme diverse a seconda dei presupposti giuridici che la consentono. Per quella più immediatamente percepita, che si realizza in carcere, vale sempre e comunque quanto scritto da Mario Tagliani che, nella sua opera *Il maestro dentro*, annota: «Il carcere è un luogo di sosta, di passaggio per chi ha sbagliato, luogo ideato per permettere di ripensare all'errore commesso: si deve allora superare la colpa per arrivare alla responsabilità. La pena deve diventare diritto e non solo punizione. Deve essere il diritto di poter avere un tempo nuovo»³⁴. La costruzione di un «tempo nuovo» non può tuttavia non considerare che il tempo interno e quello esterno hanno ritmi radicalmente diversi: il primo è ciclico e si ripete spesso in modo monocorde, l'altro è lineare nel suo sviluppo, peraltro recentemente sempre più accelerato. La distanza, la circolarità e il fuggire tangenziale che separa i due tempi rischia di rendere meramente teorica la costruzione di un possibile riavvicinamento di questi due tempi, una volta varcate verso l'esterno le porte del carcere.

Principio cardine per il riavvicinamento possibile - o per una diminuzione dell'irraggiungibilità - è la centralità della soggettività della persona reclusa quale elemento fondamentale su cui fondare ogni possibile ipotesi del cosiddetto 'trattamento' rieducativo intramurario. Tre parole queste dal significato ambiguo e male invecchiate nel corso degli anni: 'trattamento' è un termine che rischia di non far affiorare la responsabilizzazione di chi può, al contrario, essere visto solo come 'oggetto' di un trattamento, appunto, da altri definito; 'rieducativo' è un aggettivo che acquista il valore originario solo se svincolato da principi di impostazione etica dell'azione dello Stato e riferito, invece, al suo naturale ambito sociale; 'intramurario' segnala l'ossimoro di una rieducazione sociale che si vuole attuare desocializzando. Eppure, insieme rappresentano la prospettiva che la privazione della libertà come sanzione penale deve perseguire nell'intento di dare un *poi* al *presente* recluso.

«La vita in carcere deve essere il più simile possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera» stabilisce il quinto dei Principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee e alla sua attuazione devono tendere gli Istituti penali favorendo una qualità della vita dignitosa, rispettosa dell'adulità delle persone ristrette e in grado di offrire loro percorsi di responsabilità e consapevolezza.

«La vita in carcere deve essere il più simile possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera» stabilisce il quinto dei *Principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee*³⁵ e alla sua attuazione devono tendere gli Istituti penali, favorendo una qualità della vita dignitosa, rispettosa dell'adulità delle persone ristrette e in grado di offrire loro percorsi di responsabilità e consapevolezza.

Eppure, come noto, non sono solo le prigioni in Italia, così come in altri Paesi del mondo, i possibili luoghi deputati alla privazione della libertà delle persone: anche i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di rimpatrio possono essere trattenuti in un apposito Centro, a fini amministrativi, fino a 180 giorni. Così come il trattenimento degli stranieri destinatari di un provvedimento di rimpatrio è ora possibile, in attesa della definizione del provvedimento di convalida, anche all'interno di cosiddetti locali idonei nella dispo-

³⁴ Mario Tagliani, *Il maestro dentro. Trent'anni tra i banchi di un carcere minorile*, ADD Editore, Torino, 2014.

³⁵ Raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d'Europa adottata l'11 gennaio 2006.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La persona



nibilità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza: il tempo di questa 'reclusione' è comunque limitato al più a quattro giorni, ma è prorogabile per altri due in 'appositi locali di frontiera', sempre previa autorizzazione di un giudice³⁶.

La tendenziale moltiplicazione dei luoghi del detenere e l'aumento delle tipologie di persone trattate, detenute, reclusi, ristrette in luoghi da cui non è loro permesso allontanarsi, pone nel caso dei migranti ulteriori interrogativi, ma soprattutto pone una domanda includibile su quale sia il «tempo nuovo» a cui questa privazione dovrebbe preparare. Soprattutto, se poi meno di una persona su due che transita nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) verrà effettivamente rimpatriata. Come replicare allo sguardo delle 515 persone dimesse dai Cpr nel 2019 senza essere state identificate dopo 180 giorni di mera sottrazione del proprio tempo vitale?

25. Malata

Nella sua relazione con i medici, la persona malata è un 'paziente', ma allo stesso tempo *deve essere* paziente «verso tutto ciò che è irrisolto» per dirla con Rainer Maria Rilke³⁷.

Quando una persona sviluppa una patologia, entra in contatto con il sistema preposto alla sua cura, assumendo così, oltre a quella di malata, un'altra e decisiva condizione personale, di natura relazionale, quella di paziente: rispetto a cosa? Essenzialmente, rispetto alla sua malattia che comporterà, senz'altro, una certa dose di disagio, se non di dolore e di sopportazione. Qualunque altro aggravamento rispetto a tale condizione di intrinseca afflizione personale che derivi da fattori esterni allo status di soggetto affetto da malattia è iniquo e non accettabile. Soprattutto personalmente non sopportabile: ritardo nell'intervento sanitario, strutture di cura non adeguate, scarsità o indisponibilità dei trattamenti, mancanza di informazione. Soprattutto è inaccettabile che la persona malata perda di fatto la connotazione soggettiva di titolarità di diritti, incluso quello al rispetto della propria dignità per divenire un 'caso' a cui rivolgersi troppo spesso dando quel «tu» che non indica una confidenzialità

³⁶ Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018 n. 132, articolo 2 comma 2 e articolo 4 comma 1. Il Garante nazionale ha già avuto modo di intervenire sui tali previsioni con un proprio parere, evidenziandone i rischi rispetto a una novella che introducendo una peculiare forma di trattenimento dai caratteri eccessivamente generici, rischia di aprire le porte a forme di discrezionalità non consentite quando si tratta di libertà personale.

³⁷ «Sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore [...]», da Rainer Maria Rilke, *Sii paziente* in «Lettera a un giovane poeta», 1929, trad. it. di Leone Traverso, Adelphi, 2014.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



La persona

accidente, ma un approccio diminuito. La pazienza non può in tali casi estendersi fino a divenire accettazione di una asimmetria relazionale che accentua nella persona malata la intrinseca vulnerabilità e la trasforma in totale dipendenza.

Questa criticità del rapporto tra chi ha bisogno di riconoscere la propria necessità di aiuto esterno - anche in termini elementari di accesso ai servizi alla salute - e chi tale aiuto deve professionalmente erogare o supportare entra in particolare crisi il trattamento non è volontario, ma imposto e disposto dalla autorità amministrativa. Sulle tutele in questo ambito, il Garante nazionale ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni; non solo, ma anche di intervenire nel dialogo con le Autorità coinvolte nei casi in cui alcune attuazioni di tali interventi sono avvenute in pubblico e riprese da video-registrazioni che richiedevano approfondimento per l'apparente irritualità delle modalità operative delle Forze di polizia chiamate per l'occasione. Ma, sia che si tratti di interventi così improvvisi per inattesi comportamenti o per un momento di particolare acuzie, sia che si tratti di interventi programmati e discussi con il destinatario, resta il fatto che essi definiscono lo spazio concettuale entro cui la persona individua che la propria situazione passa da 'disturbata' a 'malata' e, in quanto tale, spesso ospitata in uno spazio materiale che definisce tale nuova situazione: un servizio ospedaliero.

La persona malata, in questo ambito e non solo, è diffusamente destinataria dello stigma di persona non capace di autodeterminazione, con il rischio di essere letta come personalizzazione di un problema a cui è di fatto ricondotta, perdendo ogni altra soggettività diversa dall'essere malata.

La persona malata, in questo ambito e non solo, è diffusamente destinataria dello stigma di persona non capace di autodeterminazione, con il rischio di essere letta come personalizzazione di un problema a cui è di fatto ricondotta, perdendo ogni altra soggettività diversa dall'essere malata.

I concetti di salute e di malattia assumono una particolare fisionomia quando si misurano con la privazione della libertà, anche in ambiti diversi da quelli dei Servizi destinati a trattamenti psichiatrici e quasi sempre realizzati in luoghi chiusi all'esterno.

Sono molti, per esempio in un carcere, i fattori organizzativi che impongono interferenze nella gestione dei servizi sanitari e che dovrebbero condurre a una attenta riflessione sul perché si consideri quasi inevitabile che una persona detenuta debba vivere una relazione medico-paziente diversa da quella che vive una persona libera e perché debba quasi naturalmente realizzarsi un accesso ai servizi sanitari di intensità ridotta. Ci si accontenta di «livelli essenziali di assistenza», quasi fossero l'orizzonte a cui tendere, in ciò confondendo quello che si definisce essenziale o minimo con ciò che dovrebbe essere elementare, nel senso di potenzialmente in grado di svilupparsi. Svilupparsi, prevedendo una funzione di accudimento della persona che si fondi sulla prevenzione e non sulla mera risposta a situazioni patologiche già evidenziate e così riduca il rischio che la persona rientri nella categorizzazione dell'essere persona 'malata'. Il luogo di privazione della libertà - e il carcere *in primis* - è invece 'patogeno' non perché non curi, ma perché si rivolge a persone malate e non si focalizza su come non farle ammalare.

Non vi è, ovviamente, luogo ove il diritto alla salute non sia fissato in regole scritte e presentato come fattore di scrupolosa attenzione. Avviene in carcere, così come nei Centri di permanenza per i rimpatri degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio italiano. Il tema è come si declini fattualmente tale impegno e quale attenzione venga riservata nel riconoscere la possibilità che una persona sia 'malata', che le si dedichi conseguentemente l'attenzione necessaria, che la sua situazione porti a rivedere la ragione del suo essere in quel luogo, che certamente non è il più idoneo a tranquillizzarla e accudirla, che, infine, la sua connotazione di malattia non porti a escluderla da quel residuo di proget-